



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20055 – Vimodrone

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: **GFOU79**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 18 DEL 02/07/2026

COPIA

Ufficio: POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	DIVIETO DI DETENZIONE, CONSUMO E INALAZIONE A SCOPO RICREATIVO DI PROTOSSIDO DI AZOTO (N ₂ O - GAS ESILARANTE) SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIMODRONE.
----------	---

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 14 del 20/02/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito dalla Legge 18/04/2017 n. 48;

VISTO la legge 24/11/1981 n. 689;

PREMESSO che sul territorio comunale, in particolare all'interno dei parchi pubblici, delle aree adiacenti ai plessi scolastici e nei luoghi di aggregazione giovanile, si sta diffondendo la pratica del consumo a scopo ricreativo del protossido d'azoto (comunemente noto come "gas esilarante" o "droga del palloncino"), assunto tramite l'inalazione del gas trasferito da bombolette o cartucce metalliche all'interno di palloncini colorati;

PRESO ATTO delle segnalazioni e degli interventi operati dalla Polizia Locale di Vimodrone e dal Comando Carabinieri sul territorio comunale, che evidenziano un incremento allarmante del consumo a scopo ricreativo di protossido d'azoto;

CONSIDERATO che il protossido d' Azoto, conosciuto anche come gas esilarante viene utilizzato per scopi medici e alimentari e se utilizzato impropriamente studi medici evidenziano gravi effetti collaterali come euforia, dissociazione dalla realtà, allucinazioni e declino delle percezioni sensoriali. Tale status porta il consumatore a ripetere le inalazioni in modo da prolungare le sensazioni e lo stato di incoscienza per stimoli sempre più intensi;

CONSIDERATO che l'assunzione di tale sostanza per scopi non medici, o non alimentari, comporta gravi e immediati rischi per la salute pubblica, tra cui ipossia, aritmie cardiache, danni neurologici permanenti, perdita di coordinazione motoria e svenimenti, come evidenziato dalle autorità sanitarie e dalle segnalazioni delle Forze dell'Ordine;

RILEVATO che tale fenomeno procura un grave allarme sociale e mina il decoro e la sicurezza urbana, a causa dell' abbandono sistematico sul suolo pubblico di residui pericolosi quali bombolette metalliche pressurizzate, cartucce esauste e palloncini in lattice, i quali costituiscono anche un rischio per l'incolumità fisica dei passanti e dei frequentatori delle aree in precedenza utilizzate dai giovani per l'uso di protossido di azoto;

RILEVATO, altresì, che i report sulle tossicologie e dipendenze, evidenziano la crescente popolarità del protossido di azoto (gas esilarante) in quanto di facile reperibilità, di basso costo, di effetti di breve durata e conseguente percezione di sostanza non pericolosa o relativamente sicura;

EVIDENZIATA la crescente popolarità del protossido d' azoto come droga ricreativa tenuto conto del prezzo contenuto e della facile reperibilità del prodotto;

PRESO ATTO che l'attuale disciplina legislativa non permette il divieto di vendita del protossido d'azoto esclusivamente agli utilizzatori finalizzata ad un uso consentito;

DATO ATTO che il Sindaco in qualità di ufficiale di governo responsabile della Sicurezza Urbana è anche Autorità sanitaria locale;

TENUTO CONTO delle preoccupazioni dei cittadini, delle famiglie con componenti di minore età che si sentono minacciate da situazioni di incuria della vivibilità urbana con grave pregiudizio della percezione di sicurezza dovuta anche all' abbandono delle bombolette esauste nei luoghi di ritrovo giovanili con rischio di esplosione se non correttamente smaltite;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di adottare un provvedimento straordinario volto a tutelare la salute pubblica, l'incolumità della cittadinanza (con particolare riferimento ai soggetti minorenni) e a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza urbana, vietandone l'uso non conforme;

CONSIDERATO che tra le prerogative del Sindaco vi è la tutela della salute pubblica, la sicurezza della cittadinanza e che, quindi, si ritiene opportuno recepire le istanze dei residenti per la salvaguardia del senso di sicurezza degli stessi e, a maggior ragione, per la tutela della salute dei minorenni;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il D.L. n. 14/2017, convertito in Legge n. 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti mirati alla prevenzione del degrado urbano per la tutela della sicurezza e del decoro urbano;

VISTO la legge 24 Novembre 1981, n. 689;

VISTO il regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

1. Su tutto il territorio del Comune di Vimodrone, in tutte le vie, piazze, parchi, giardini pubblici, aree destinate al gioco, pertinenze scolastiche e in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietata la detenzione, il consumo, l'inalazione e l'utilizzo a scopo ricreativo di protossido d'azoto (N_2O), nonché di contenitori, bombolette, capsule o dispositivi atti alla sua erogazione per scopi non professionali, dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Vimodrone e fino al 31 Dicembre 2026.

2. Il divieto assoluto di vendita a minori e/o l'acquisto da parte di minori di protossido d'azoto

3. Sono esclusi dal presente divieto gli usi legittimi del protossido d'azoto legati ad attività professionali certificate, segnatamente l'uso medico-odontoiatrico (anestetico) e l'uso alimentare (es. ricariche per panna montata), purché debitamente documentati e limitati all'esercizio della professione stessa.

4. All'accertamento della violazione consegue l'immediato sequestro amministrativo cautelare delle cose servite o destinate a commettere la violazione (bombolette, capsule, palloncini), ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, finalizzato alla successiva confisca e distruzione dei materiali a spese del trasgressore.

5. Qualora la violazione sia commessa da soggetti minori di età, gli agenti accertatori procederanno alla contestazione della violazione nei confronti dei

genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, provvedendo alla formale convocazione degli stessi.

AVVISA

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00** (con pagamento in misura ridotta stabilito in **€ 50,00**), ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Qualora la stessa violazione sia commessa per due o più volte nel periodo di efficacia della presente ordinanza, la sanzione sarà raddoppiata con pagamento in misura ridotta di **euro 100,00**.

La violazione di cui alla presente ordinanza, quando commessa da minori, comporta il sequestro amministrativo e l'immediata distruzione con conferimento del contenitore di protossido d'azoto al centro di raccolta comunale, e conseguente verbale di contestazione della violazione all'esercente la patria potestà genitoriale in quanto responsabile della violazione commessa materialmente dal minorenne.

Che gli operatori della Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, anche in collaborazione, operanti sul territorio di Vimodrone sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente ordinanza, compreso l'immediato allontanamento delle persone dai luoghi occupati.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Vimodrone e data massima diffusione attraverso gli organi di stampa e i canali istituzionali dell'Ente.
- Che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Vimodrone e fino al 31 dicembre 2026.

- Che copia del presente provvedimento sia trasmessa, preventivamente, alla Prefettura e alla Questura di Milano, al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti per territorio, incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza può proporre ricorso gerarchico al Prefetto di Milano entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone, ovvero al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vimodrone.

Sindaco

f.to VENERONI DARIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005